

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n.61/33932/2010

OGGETTO: COMUNE DI CARMAGNOLA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (DELIBERAZIONE C.C. N. 89 DEL 27/07/2010) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Carmagnola, con deliberazione del C.C. n. 89 del 27/07/2010 (*Prat. n. 101/2010*), trasmesso alla Provincia in data 04/08/2010 (pervenuto il 09/08/2010) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 89 del 27/07/2010 di adozione, finalizzati ad attribuire la capacità edificatoria su alcune aree a Servizi comunali, ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133 del 06/08/2008;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la modifica della destinazione urbanistica di un'area a Servizi locali *ICI* di 2.700 mq in area residenziale con possibilità di realizzare la viabilità pubblica frontistante il lotto.

La documentazione allegata contiene altresì la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, la conformità ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e Piano Paesistico Regionale (P.P.R.);

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Carmagnola con deliberazione C.C. n. 89 del 27/07/2010, le seguenti osservazioni:
 - a) in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla luce dell'allegato I e II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931, si rammenta che:
 - ?? la soluzione di anticipare l'adozione del progetto preliminare della Variante, in attesa della conclusione dell'iter amministrativo previsto per la Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., seppur motivato, non parrebbe coerente con quanto specificato al punto 3 dell'allegato II della D.G.R. sopra richiamata, in cui è citato: *"L'Amministrazione comunale, prima di procedere all'adozione della variante parziale, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del D.Lgs. n. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006, predisporre una relazione tecnica....."*;
 - ?? dichiarare nella "Relazione Illustrativa" le cause di esclusione dal processo di V.A.S. e contestualmente l'avvio della procedura per la Verifica di assoggettabilità (Ved. pag. 13 – pag. 14) presuppone la coesistenza nella Variante in oggetto dei requisiti di esclusione con quelli pertinenti alla Verifica preventiva, in difformità alla D.G.R. di riferimento;
 - ?? infine, per ribadire l'esigenza di procedere con la Verifica di assoggettabilità preventivamente all'adozione del progetto preliminare si ricorda che le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo (Cfr. allegato II D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931), percorso amministrativo non attuabile se viene anticipata l'adozione del progetto preliminare della Variante alla Verifica preventiva;
 - b) a titolo di apporto collaborativo si evidenzia, con riferimento al Piano di ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare, l'entrata in vigore, successivamente all'adozione del progetto preliminare della Variante in esame, della Legge Regionale n. 18 del 03/08/2010, la quale contiene disposizioni transitorie in materia;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del

comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Carmagnola la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 14/09/2010

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale